



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI  
E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

CONVENZIONE

(Delibera CIPE n. 54/2016)

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

LA REGIONE DEL VENETO

Regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del Piano Nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario (Asse Tematico F), nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della Delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, nonché della Delibera CIPE 01 dicembre 2016, n.54.

PREMESSO CHE

- L'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- La gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;



f89e9476



- La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
  - 1) l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
  - 2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
  - 3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
- L'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture;
- Con Delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all'80% e al 20%;
- Come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al piano operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture, di cui 300 milioni di euro per la linea di azione Sicurezza Ferroviaria;
- Il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54 ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle



Infrastrutture e dei Trasporti;

- Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;
- La dotazione finanziaria del piano, come previsto dalla sopracitata delibera CIPE 25/2016, è pari a 11.500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo;
- Il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);
- Nell'ambito dell'Asse di Intervento F, alla Linea di Azione "Rinnovo del materiale rotabile" sono state destinate per il materiale rotabile ferroviario, risorse per 800 milioni di euro;
- Con tale Linea di Azione si è inteso potenziare il servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale ed interregionale attraverso il rinnovo del materiale rotabile, con l'acquisto di treni diesel ed elettrici, in composizione bloccata a 4/5 carrozze, DMU e EMU a media ed alta capacità, e di treni da utilizzare per il servizio sulle tratte a scartamento ridotto;
- Il Piano Operativo Infrastrutture in argomento in via preliminare ha assegnato (Delibera CIPE n. 54/2016) alla Regione del Veneto, per la finalità di cui al punto precedente, l'importo di euro 17.664.000,00;
- La Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, pubblicata sulla G.U. n. 171 del 25 l u gli o 2018, ha approvato una "Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico



- complessivo” posticipando al 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 e al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- Ai fini dell’accesso alle risorse della Linea d’azione in argomento, la Regione del Veneto ha presentato il piano d’investimento di cui agli allegati 1\_F e 2\_F, trasmettendolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 165873 del 28/4/2017, integrandolo e modificandolo da ultimo nota prot. 132546 del 02/04/2019;
  - Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2002 del 21/12/2018 la Regione del Veneto, con riferimento al Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020, ha ridefinito, tra l’altro, le politiche di acquisto del materiale rotabile, stabilendo di acquisire treni ad alimentazione elettrica in luogo di treni ad alimentazione diesel, in considerazione della decisione di provvedere all’elettrificazione della linea Adria – Mestre e al completamento dell’elettrificazione della tratta Legnago-Verona della linea Rovigo – Verona.
  - Ai fini dell’accesso alle risorse della Linea d’azione in argomento, la Regione del Veneto ha presentato il piano d’investimento definitivo di cui agli allegati 1\_F e 2\_F, trasmettendolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ essendo stato approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - Nel rispetto del Piano operativo della Delibera CIPE, la proprietà del materiale rotabile acquistato resterà in capo alla Regione del Veneto oppure alla società acquirente con vincolo di reversibilità alla stessa, o sarà oggetto di cessione alla società subentrante, e dovrà essere esclusivamente utilizzato per i servizi di Trasporto ferroviario Regionale di competenza della Regione del Veneto;
  - Al fine di assicurare l’utilizzo delle risorse disponibili per il potenziamento del servizio



di trasporto pubblico ferroviario regionale ed interregionale si ritiene necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero e la Regione del Veneto che disciplini i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'acquisto delle forniture in parola;

- La Regione del Veneto con delibera di Giunta n.            del

          ha approvato lo schema della presente Convenzione e contestualmente incaricato il Direttore della U.O. Mobilità e Trasporti – Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica alla sottoscrizione della stessa;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ARTICOLO 1** (Premesse)

Le premesse e gli Allegati 1\_F e 2\_F costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

**ARTICOLO 2** (Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito indicato come Ministero) e la Regione del Veneto (di seguito indicata come Regione) Cod. Fisc. 80007580279 e P.IVA 02392630279 per l'erogazione delle risorse del finanziamento statale destinato all'acquisto di convogli ferroviari per il trasporto ferroviario regionale delle tipologie stabilite e nelle quantità riportate nel Piano di investimento, oggetto degli Allegati 1\_F e 2\_F, presentato dalla Regione nell'ambito del Piano Nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario - Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 \_ Asse di intervento F \_ Infrastrutture \_ Rinnovo, di seguito indicato con FSC.

La Regione si impegna, entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione, ad integrare nel prospetto dell'Allegato 1\_F riquadro 2, con riferimento alle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti di cui al l'Articolo 7 non ancora assunte, il dato eventualmente non ancora acquisito relativo al "codice CUP" e al "fornitore", qualora individuato,



nonché ad aggiornare le date previsionali indicate.

Il prospetto di integrazione di cui al comma precedente è trasmesso al Ministero dalla Regione entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui allo stesso comma per gli adempimenti amministrativi conseguenti.

#### **ARTICOLO 3** (Soggetti attuatori)

La Regione attua il Piano di investimenti di cui all'Articolo 2 direttamente o per il tramite dei "soggetti attuatori" indicati nel medesimo Piano.

I soggetti attuatori di cui al comma precedente possono essere individuati nei soggetti esercenti i servizi ferroviari regionali a cui i rotabili ammessi a contributo sono destinati o in alternativa nei soggetti a cui la Regione ha affidato la gestione dei parchi rotabili interessati dal contributo.

#### **ARTICOLO 4** (Durata della convenzione)

La convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione relativamente alle forniture riportate nel Piano di investimento in allegato.

I rapporti finanziari di cui sopra s'intendono comunque conclusi qualora per l'esecuzione delle forniture non sia assunta dalla Regione o dal Soggetto attuatore, l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini di cui all'Articolo 7, Comma 1.

#### **ARTICOLO 5** (Contributo statale)

L'importo del contributo assegnato alla Regione per la realizzazione del Piano di investimento di cui all'Articolo 2 è complessivamente pari ad Euro 17.664.000,00 ed è erogato a favore della Regione con le modalità di cui all'Articolo 8.

Su richiesta motivata della Regione il cronoprogramma della spesa può essere oggetto di rimodulazione, fermo restando quanto previsto dalla Delibera CIPE 54/2016 e dalla circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017.



La Regione entro 360 giorni dalla stipula della presente convenzione può proporre, motivando opportunamente, una rimodulazione del piano di investimento di cui agli Allegati 1\_F e 2\_F.

L'operatività della rimodulazione di cui al comma precedente è subordinata alle procedure previste dalla delibera CIPE in premessa e dalla circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017.

A seguito della rimodulazione di cui ai commi precedenti il Ministero procede ,con proprio provvedimento alla modifica ed all'integrazione degli Allegati 1\_ F e 2\_F , fermo restando tutti i termini e le condizioni della presente convenzione.

La Regione s'impegna a garantire, direttamente o tramite il soggetto attuatore, il finanziamento delle forniture di cui all'Art. 2 per la quota parte non coperta dal contributo statale.

Il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente al finanziamento delle forniture del Piano di investimento e non può essere utilizzato per richieste risarcitorie e per contenziosi.

Il contributo di cui al comma 1 non è destinato alla copertura degli oneri sostenuti per IVA, se l'imposta stessa non costituisce un costo in quanto detraibile.

#### **ARTICOLO 6** (Referente Regionale del Procedimento)

La Regione nomina quale Referente del Procedimento il Direttore della Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, (C.F. ), per il Piano degli investimenti in allegato.

Il Referente del Procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo all'esecuzione di ciascuna delle forniture ricomprese nel Piano di investimento.



**ARTICOLO 7** (Tempi di attuazione)

La Regione s'impegna ad assumere, direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti alle forniture del Piano di investimento entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca di risorse nei termini stabiliti all'Articolo 9.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta con la stipula da parte della Regione, o del singolo Soggetto attuatore, di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione della fornitura inserita nel Piano di investimento in termini certi e coerenti con quelli riportati negli allegati.

La Regione s'impegna a completare direttamente, o per il tramite del Soggetto attuatore, il Piano d'investimento in tempo utile per l'accesso alle risorse assegnate, coerentemente con l'osservanza del limite temporale della articolazione finanziaria individuato dalla Delibera CIPE 26/2018, , fermi restando gli obblighi imposti dalle Delibere CIPE 25/2016 e CIPE 54/2016.

**ARTICOLO 8** (Erogazioni finanziarie)

Il contributo di cui all'Articolo 5 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il cronoprogramma di cui all'Allegato 2\_F, a seguito del monitoraggio e delle validazioni previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, nel rispetto di quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54.

Il contributo è erogato nella misura massima del 60% del costo complessivo indicato nel Piano di investimento, in particolare sulla base della quota percentuale di finanziamento con risorse FSC, risultante nel Piano in allegato.

Ai fini del cofinanziamento non sono comunque ammesse le spese coperte in tutto od in





parte da finanziamenti previsti da leggi statali destinati all'acquisto di materiale rotabile ferroviario.

Per l'accertamento del cofinanziamento sono ammissibili anche le spese relative a forniture di convogli di tipologia riferibile alle tipologie dei convogli ferroviari oggetto del finanziamento FSC, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte non prima del 01.01.2014 e per le quali non sia previsto alcun finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014-2020.

La Regione assicura che le forniture di cui al Piano in allegato non sono oggetto di finanziamenti diversi dalle risorse FSC, fatta eccezione per il cofinanziamento esplicitato nel Piano stesso.

Ai fini dell'erogazione del contributo la Regione può proporre un adeguamento del cronoprogramma della spesa riportato nel Piano in allegato entro il 30 giugno di ciascun anno.

La proposta di cui al comma precedente è valutata ed applicata nel rispetto della circolare n. 1 del 26 maggio 2017.

All'erogazione di cui ai punti precedenti provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, dalla circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, dalle delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, e CIPE 1 dicembre 2016 n. 54.

L'erogazione in argomento è effettuata in relazione all'avanzamento delle forniture nell'ambito del Piano di investimento complessivamente inteso, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara, applicando la quota di finanziamento percentuale indicata nel Piano per la singola obbligazione giuridicamente



vincolante, con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 10% dell'importo delle risorse FSC assegnato per ciascuna fornitura, a seguito di registrazione del decreto di approvazione della presente convenzione da parte dei competenti organi di controllo e del caricamento dei dati del Piano di investimento nella Banca dati unitaria gestita da MEF-ROS-IGRUE nel rispetto delle procedure previste nella circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno 1/2017;
- pagamenti intermedi a titolo di rimborso della quota parte della spesa, effettivamente sostenuta dalla Regione, calcolata sulla base dell'avanzamento delle forniture fino all'85% dell'importo assegnato;
- saldo del 5% a seguito di istanza finale di pagamento corredata dall'attestazione di completamento delle forniture di cui al Piano e della relativa messa in servizio.

I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell'85% dell'importo complessivamente assegnato per il Piano di investimento come risultante dai dati validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo medesimo, al fine di consentire alla Regione di mantenere una disponibilità di cassa pari all'anticipazione, finalizzata ad evitare ritardi nel pagamento delle forniture che possano comportare oneri per la finanza pubblica.

#### **ARTICOLO 9** (revoca di risorse)

La quota di finanziamento di cui all'Allegato 2\_F relativa alla singola fornitura per la quale non sia stata assunta la OGV entro il termine di cui all'Articolo 7 è revocata.

La Regione s'impegna a ripetere allo Stato, entro 90 gg dal termine di cui all'Articolo 7, comma 1, sul conto di Tesoreria indicato dal Ministero, le risorse ad essa erogate, in applicazione della presente Convenzione, per le risorse relative alla fornitura oggetto dell'obbligazione giuridicamente vincolante non assunta entro i termini di cui al comma



precedente.

La quota di finanziamento di cui al Piano di investimento, relativa alla singola unità della fornitura non messa in servizio entro i termini del completamento, di cui all'Articolo 7, comma 3, individuati dalla Regione è revocata.

La Regione si impegna a ripetere la quota di finanziamento già erogata per l'unità di cui al comma precedente entro 90 gg dal limite temporale di cui all'Articolo 7, comma 3.

#### **ARTICOLO 10** (Rapporti tra la Regione e il Soggetto attuatore)

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, la Regione s'impegna a regolare i rapporti con il singolo Soggetto attuatore tramite specifici atti negoziali e/o provvedimenti amministrativi, volti a garantire il rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini riportati nel Piano di investimento in allegato.

Le parti concordano che sia possibile prevedere prima dell'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nell'ambito della rimodulazione di cui all'Articolo 5, comma 4, la sostituzione del soggetto attuatore qualora, per qualunque motivo, questi non possa garantire il rispetto degli obblighi riportati nel piano di investimento. L'eventuale sostituzione del soggetto attuatore è comunicata nell'ambito delle previste attività di monitoraggio di cui all'Articolo 15.

La Regione si impegna ad assicurare al Soggetto attuatore un flusso di cassa per l'esecuzione di ciascuna fornitura che impedisca il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui al precedente Articolo 8.

La Regione garantisce che sui singoli convogli oggetto delle forniture di cui al Piano in allegato, siano riportati il logo della Regione medesima, il logo dello Stato Italiano e la seguente dicitura: "acquistato con contributo regionale a valere su risorse del Fondo di



Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 gestite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

La Regione garantisce che il logo e la dicitura siano in dimensioni e quantità adeguate.

**ARTICOLO 11** (Vincoli di destinazione e di reversibilità/subentro)

La Regione assicura, e si impegna ad attestare al Ministero, che i convogli ferroviari delle forniture di cui al Piano in allegato, sono destinati esclusivamente al trasporto ferroviario regionale di competenza della Regione medesima.

La Regione assicura, e si impegna ad attestare al Ministero, che i convogli ferroviari delle forniture di cui al Piano in allegato, sono di proprietà della Regione stessa, o, in alternativa, di un soggetto terzo con il vincolo di reversibilità a favore della amministrazione regionale, oppure dei successivi soggetti aggiudicatari del servizio, con il medesimo vincolo, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5, punti 8, 9 e 10 dell’Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell’eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.

**ARTICOLO 12** (Verifica consistenza delle forniture)

La Regione, ai fini dell’erogazione dei contributi di cui all’Articolo 8, ad eccezione dell’anticipazione del 10%, in coerenza con il programma di attuazione riportato nel Piano in allegato, trasmette al Ministero copia della documentazione inerente alle forniture di cui al Piano medesimo.

Il Ministero, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, provvede a riscontrare la consistenza delle forniture di cui al Piano allegato alla presente Convenzione.

**ARTICOLO 13** (Ammissibilità delle spese)

Saranno considerate ammissibili le spese:



- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
- assunte nel periodo di validità del Fondo FSC 2014-2020;
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

La Regione si impegna a trasmettere al Ministero direttamente o ne dispone la trasmissione da parte del Soggetto attuatore, specifica documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui al primo capoverso.

#### **ARTICOLO 14** (Economie)

Eventuali economie di risorse assegnate, derivanti dall'esecuzione delle forniture, verranno utilizzate in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CIPE 25/2016.

#### **ARTICOLO 15** (Monitoraggio)

L'attività di monitoraggio verrà svolta nel rispetto delle procedure previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che la Regione si impegna per quanto di competenza ad applicare direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore.

Il Ministero si riserva di verificare tramite gli uffici competenti, anche con ispezioni in loco, l'avanzamento del programma di cui al Piano in allegato.

La Regione s'impegna a garantire al personale ministeriale e agli organismi preposti alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso alla documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'espletamento delle forniture finanziate.

La Regione si impegna altresì:

- a tenere un sistema di contabilità separata attraverso l'istituzione nel proprio bilancio di specifici capitoli di spesa e di entrata per gli interventi finanziati a valere sulle



- risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020;
- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario e all'avanzamento fisico e procedurale delle forniture nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54; i dati sono inseriti ed aggiornati nel Sistema di monitoraggio indicato dal Ministero; la Regione si impegna a garantire, eventualmente per il tramite del Soggetto attuatore, la corretta alimentazione del Sistema di monitoraggio in termini di completezza e validazione dei dati inseriti secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace trasmissione dei dati stessi nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE;
  - a prestare la massima collaborazione all'espletamento delle attività di tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sull'attuazione del Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014 - 2020 fornendo le informazioni richieste e estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

**ARTICOLO 16** (Clausola di salvaguardia)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, valgono le disposizioni delle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014 - 2020, della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017 e della normativa vigente in materia.

**ARTICOLO 17** (Efficacia della convenzione)

La presente convenzione è immediatamente vincolante per la Regione, mentre lo sarà per il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte



dei competenti organi di controllo.

Allegato 1\_F Piano degli investimenti \_ Forniture e OGV

Allegato 2\_F Piano degli investimenti \_ Forniture e Quadro finanziario

per la Regione del Veneto il  
Direttore della U.O. Mobilità e  
Trasporti Direzione Infrastrutture,  
Trasporti e Logistica

per il Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per Sistemi di  
Trasporto ad Impianti Fissi e il  
Trasporto Pubblico Locale  
Divisione 3







